

ESTRATTO DELLO STATUTO DELL'ASI

Art. 1

Natura giuridica e sede legale

1. L'Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.), di seguito denominata Agenzia, è l'ente pubblico nazionale, assimilato agli enti di ricerca, avente il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri, avendo attenzione al mantenimento della competitività del comparto industriale italiano.
2. L'Agenzia, nel rispetto dell'art. 33, sesto comma, della Costituzione, è dotata di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. L'Agenzia esplica funzioni di rilevante interesse sociale ed economico e, conseguentemente, nell'attuazione dei suoi compiti favorisce forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie ed il mondo dell'impresa, assumendo modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento, con particolare attenzione ai principi della Carta europea dei ricercatori.
4. L'Agenzia ha sede legale in Roma.

Art.2

missioni e obiettivi

1. L'Agenzia, tenuto conto degli indirizzi strategici fissati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dei programmi dell'Unione europea, agisce mediante le proprie strutture centrali e territoriali e svolge i propri compiti attraverso attività di agenzia, perseguendo obiettivi di eccellenza e, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri, coordina e gestisce i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali, avendo cura della competitività del comparto industriale italiano nel campo spaziale ed aerospaziale.
2. L'Agenzia, in particolare, secondo quanto previsto nel comma 1 e nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso:
 - a) promuove, sviluppa e diffonde la ricerca scientifica e tecnologica e le sue applicazioni, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei e internazionali, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri;
 - b) promuove l'eccellenza nazionale nel settore della ricerca e un alto livello di competitività del comparto industriale italiano;
 - c) partecipa, sulla base degli indirizzi del Governo, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri, ai lavori del consiglio dell'Agenzia Spaziale Europea (E.S.A.) ed alle attività di carattere tecnico dell'Unione Europea;
 - d) promuove e coordina la presenza italiana ai programmi approvati dall'Agenzia Spaziale Europea (E.S.A.), nonché, nei limiti delle risorse disponibili, stipula accordi bilaterali o multilaterali con organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi od imprese aerospaziali;
 - e) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea nel campo spaziale e aerospaziale;

- f) realizza, sulla base di accordi con ministeri, organismi pubblici e privati, programmi applicativi di prevalente interesse istituzionale;
 - g) realizza, con partner pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali, infrastrutture complesse tese a sviluppare la ricerca scientifica e tecnologica applicata;
 - h) intrattiene, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri, relazioni con organismi aerospaziali di altri Paesi e, a tal fine, può istituire proprie unità operative presso le principali organizzazioni comunitarie e internazionali;
 - i) promuove e realizza, con il coinvolgimento della comunità scientifica, la ricerca scientifica nazionale, predisponendo, coordinando e sviluppando appositi programmi, curando, in particolare, il raccordo con gli altri enti di ricerca ed università, con particolare riferimento l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), per quanto riguarda il settore di rispettiva competenza;
 - j) svolge attività propria di agenzia, finanziando e coordinando attività di ricerca svolte da terzi;
 - k) svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese e garantendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte;
 - l) sviluppa programmi e progetti, anche attraverso affidamenti contrattuali, di elevata valenza tecnologica ed applicativa;
 - m) promuove, realizza e finanzia, sulla base di appositi progetti, iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, nazionale ed internazionale, anche al fine di disporre di risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;
 - n) promuove la diffusione della cultura e delle conoscenze derivanti dalla relativa ricerca, nonché la valorizzazione, a fini produttivi e sociali, e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca;
 - o) promuove l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca e favorisce, sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca, anche con il coinvolgimento del mondo produttivo, e, attraverso misure organizzative volte a potenziarne la professionalità e l'autonomia, cura la formazione e la crescita tecnico-professionale del personale dell'Agenzia nel campo delle scienze e tecnologie e delle loro applicazioni;
 - p) promuove iniziative per il trasferimento tecnologico per assicurare il massimo ritorno degli investimenti effettuati;
 - q) cura, tenendo conto di accordi bilaterali ed internazionali, i centri operativi dedicati all'osservazione della terra e geodesia spaziale, al controllo orbitale di satelliti, all'archiviazione dei dati scientifici e all'attività di volo stratosferico.
3. L'Agenzia, nel rispetto delle priorità stabilite nei propri programmi scientifici e tecnologici e per lo sviluppo di servizi innovativi, provvede altresì a:
- a) predisporre e svolgere la regolamentazione tecnica, l'attività ispettiva, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e controllo del settore, nonché a definire e controllare i parametri di qualità sui prodotti e servizi;
 - b) curare l'istituzione e la custodia del registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico;
 - c) coordinare l'operatività dei sistemi e delle infrastrutture realizzate, promuovendo intese con soggetti pubblici e privati e collaborazioni bi-multilaterali ed internazionali, ottimizzando le risorse tecniche e finanziarie impiegate;
 - d) promuovere iniziative di compartecipazione alle attività dei centri operativi con soggetti pubblici e privati nazionali;
 - e) adottare specifiche disposizioni agevolative per la mobilità dei dipendenti tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, con le istituzioni internazionali di ricerca e le imprese, anche al fine di ottenere azioni di interscambio di competenze ed esperienze tra pubblico e privato;
 - f) fornire, su richiesta, a soggetti pubblici e privati, tecnologie, servizi di consulenza, di ricerca e di formazione, nonché supporto ed assistenza tecnica;
 - g) partecipare e collaborare in società, enti, consorzi e fondazioni, con soggetti pubblici e privati, aventi l'obiettivo di rendere servizi tramite l'utilizzazione delle infrastrutture realizzate.

Art.3
Piani di attività

1. L'Agenzia, in coerenza con il programma nazionale della ricerca (PNR), e del contesto dei programmi spaziali internazionali, predispone un Documento di visione strategica decennale (DVS)
2. L'Agenzia, sulla base del documento di cui al comma 1, opera sulla base di un Piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente. Il PTA definisce i programmi e le attività, i loro obiettivi, la loro pianificazione temporale e costituisce la base per la predisposizione del bilancio preventivo e del piano del personale, nonché per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi.
3. Nei limiti stabiliti dal PTA e dai relativi aggiornamenti annuali, l'Agenzia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina, in autonomia, la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale.
4. Il PTA, i relativi aggiornamenti annuali e il DVS decennale sono adottati dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio tecnico-scientifico, su proposta del Presidente dell'Agenzia, sentito il Direttore generale e trasmessi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Dipartimento della Funzione pubblica.
5. Il PTA ed i relativi aggiornamenti annuali sono valutati e approvati dal Ministero vigilante. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico da parte del Ministro vigilante avviene previo parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della funzione pubblica che devono esprimersi ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
6. Il piano triennale e gli aggiornamenti annuali sono approvati secondo le procedure previste dall'art. 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

Art.5
Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a. Il Presidente;
 - b. Il Consiglio di Amministrazione;
 - c. Il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il consiglio tecnico scientifico, di cui al successivo art. 8. è organo con funzioni consultive.

- omissis -

Art. 6
Presidente

- omissis -*
2. Il Presidente:

-omissis-

 - d) definisce le strategie e le linee guida per lo sviluppo dell'Agenzia in coerenza con il PNR e l'atto di indirizzo e le direttive adottate dal Ministro vigilante e formula la proposta del DVS, del PTA e dei relativi aggiornamenti annuali, acquisendo il parere del Consiglio tecnico-scientifico,
 - e) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'Agenzia,

- omissis-

- j) cura la predisposizione di una relazione illustrativa da allegare allo schema di rendiconto generale, sulla base della relazione sulla gestione predisposta dal Direttore Generale.

-omissis-

Art. 7

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Agenzia.
2. Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente:

- a) delibera il DVS, il PTA dell'Agenzia ed i relativi aggiornamenti annuali;

-omissis-

- i) verifica i risultati dell'attività gestionale, tecnico-scientifico ed economica dell'Agenzia ed individua i punti di maggior rilievo nella programmazione delle attività ai fini del monitoraggio e della valutazione;
- j) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e umane tra i settori tecnico-scientifici, tenendo conto delle proposte da essi formulate;

-omissis-

- o) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici che il Direttore Generale deve seguire nella predisposizione sia del Piano Triennale della Performance e della Relazione a detto piano conseguente di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs 150/2009, sia del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del D.Lgs 150/2009, nonché degli eventuali aggiornamenti annuali dello stesso;
- p) definisce gli obiettivi individuali annuali, di cui agli artt. 5 e 9 del D.Lgs. 150/2009, che dovranno essere assegnati al Direttore Generale affinché detti obiettivi vengano inclusi nella proposta di Piano triennale della Performance di cui di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) del D. Lgs 150/2009;
- q) approva sia il Piano triennale della Performance e la Relazione a detto piano di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs 150/2009, sia il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del D.Lgs 150/2009, nonché gli eventuali aggiornamenti annuali dello stesso, documenti questi predisposti dal Direttore generale;

-omissis-

Art. 8

Consiglio Tecnico-scientifico

-omissis-

2. Il Consiglio tecnico-scientifico:

- a) esprime al Consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sul documento di visione strategica decennale (DVS), sulle proposte di piano triennale (PTA) e sui relativi aggiornamenti annuali;

-omissis-

Art. 12

Direttore generale

-omissis-

2. Il Direttore generale:

-omissis-

- e) definisce gli obiettivi individuali annuali di cui agli artt. 5 e 9 del D.Lgs. 150/2009 assegnati ai dirigenti, da includere nella proposta di Piano triennale della Performance di cui di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) del D. Lgs 150/2009;
- f) predispone, sulla base delle linee guida deliberate dal Consiglio di amministrazione, il Piano triennale della misurazione delle prestazioni e la Relazione a detto piano di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs 150/2009, e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del D.Lgs 150/2009, nonché gli eventuali aggiornamenti annuali dello stesso.

-omissis-

1.1.1. L'ASI: Regolamenti

INSERIRE

1.1.2. L'ASI: organizzazione

INSERIRE